

Il Consiglio regionale è l'organo collegiale deliberativo e rappresentativo della Regione. Per l'art. 26 St. esercita la potestà legislativa da svolgere secondo le modalità di iniziativa legislativa, di approvazione e controllo delle leggi regionali previste dallo Statuto e disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio.

Spetta inoltre al Consiglio eleggere tra i propri membri il Presidente, i Vice-Presidenti, i Segretari Questori e gli Assessori della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 36 St.; approvare il bilancio (art. 84 St.); impugnare avanti alla Corte Costituzionale, per gli art. 97, 98 St, leggi dello stato e provinciali; può promuovere, come previsto dall'art. 103 St. la Revisione dello Statuto; per l'art. 104 St. può inoltre concordare con il Governo la presentazione alle Camere della richiesta di modificare le disposizioni statutarie riguardanti le proprie competenze, nei casi in cui la modifica possa essere effettuata con leggi ordinarie.

Il Consiglio Regionale è l'organo competente a designare i delegati che, per l'art. 83 Cost., devono intervenire in Parlamento per la elezione del Presidente della Repubblica; esso esprime i pareri previsti dall'art. 132 Cost. in caso di creazione di nuove Regioni, di fusione e modifica dei loro territori; esso può presentare voti e progetti alle Camere in materia per le quali la Regione sia particolarmente interessata, anche se non comprese in quelle di sua competenza; può promuovere, infine, referendum su leggi costituzionali e ordinarie e su atti aventi forza di legge e promuovere referendum abrogativo di leggi ordinarie.

Per l'art. 25 St. il Consiglio regionale è composto dai membri dei consigli provinciali, eletti secondo le norme definite da ciascuno dei due. La permanenza in carica del Consiglio è di 5 anni, ma per l'art. 33 St., esso può essere sciolto per il compimento da parte del Consiglio o del suo Presidente di atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge previsti dal comma 1 e 2 dell'art. 49.bis St.. Un terzo motivo per il quale il Consiglio può essere rimosso sta nella presenza di "ragioni di sicurezza nazionale". Il Consiglio è sciolto anche nel caso in cui non provveda alla sostituzione della Giunta o del suo Presidente che abbiano compiuto atti illegittimi.

Per l'art. 30 St. il Presidente e i Vice-Presidenti del Consiglio restano in carica per due anni e mezzo. Per il primo periodo il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri di lingua italiana; per il successivo esso deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; i Vice-Presidenti devono far parte dei gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

Per l'art. 34 St. il Consiglio deve essere convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente della Regione o almeno di 1/5 dei consiglieri in carica, nonché nei casi ulteriori previsti dallo Statuto.

L'esercizio delle proprie funzioni è disciplinato da un regolamento "interno" approvato, in applicazione del comma 1 dell'art. 31 St., a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento prevede l'istituzione delle Commissioni legislative permanenti, le commissioni d'inchiesta, di studio e di regolamento interno.

I "gruppi consiliari" sono quelli costituiti dai consiglieri per affinità politiche sulla base di dichiarazioni rilasciate da ciascuno alla Presidenza, di rilievo solamente ai fini di funzionamento interno del Consiglio.

Per l'art. 28 St. i consiglieri rappresentano singolarmente l'intera Regione, senza alcun vincolo di mandato nei confronti degli elettori, dei Partiti, dei Gruppi consiliari o altro, al fine di garantire il libero esercizio delle loro funzioni.

Per ciò che concerne la struttura, il Consiglio corrisponde ad un organo collegiale, dotato di una propria autonomia sia di carattere amministrativo, potendo organizzare gli uffici – con il relativo personale – che si rendano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, sia di natura finanziaria, per la quale dispone di un proprio bilancio. Esso non è pertanto vincolato ad altri organi né sottoposto a loro interferenze.